

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **5**

COPIA

Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. 0003243 del 26/02/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 64 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388. MINORI INTROITI RELATIVI ALL'ICI SUI FABBRICATI CATEGORIA D. REINTEGRO DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO. PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 15 (QUINDICI) del mese di GENNAIO, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: Art. 64 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Minori introiti relativi all'ICI sui fabbricati categoria D. Reintegro del contributo compensativo. Provvedimenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso e rilevato che:

1/ con i comunicati F.L. 1.12.2009 e 11.2.2011 i contributi Ici correttamente accertati, certificati e assegnati dall'anno 2001 al **comune di CASTEL SAN PIETRO TERME** i sensi dell'articolo 64 - legge 388/2000 e dell'articolo 2-*quater*, comma 7, *ex* decreto-legge 154/2008, sono stati in parte revocati o, se già corrisposti, recuperati come da prospetto che segue:

provvedimento	esercizio	spettanza	certificato	rideterminato	totale tagli	recupero	revoca
comunicato F.L. 1.12.2009	2001	2002	111.019,90	111.019,90	0,00	0,00	0,00
	2002	2003	116.796,18	111.019,90	5.776,28	0,00	5.776,28
	2003	2004	119.646,27	111.019,90	8.626,37	0,00	8.626,37
	2004	2005	119.646,27	111.019,90	8.626,37	0,00	8.626,37
	2005	2006	119.646,27	111.019,90	8.626,37	0,00	8.626,37
	2006	2007	119.646,27	111.019,90	8.626,37	0,00	8.626,37
	2007	2008	119.646,27	111.019,90	8.626,37	0,00	8.626,37
comunicato F.L. 11.2.2011	2008	2009	119.646,27	111.019,90	8.626,37	8.964,98	- 338,61
	2009	2010	119.646,27	111.019,90	8.626,37	0,00	8.626,37
<i>importi in euro</i>		totali	1.065.339,97	999.179,10	66.160,87	8.964,98	57.195,89

2/ gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legislativo n. 23 del 14.3.2011, concernenti i trasferimenti da corrispondere ai comuni dall'esercizio 2010 [*Sp.* 2011], hanno determinato la soppressione e sostituzione con entrate derivanti dal *federalismo fiscale municipale* dei preesistenti capitoli contributivi fiscalizzabili ai sensi della predetta normativa e, dunque, anche del contributo ordinario "*maggiorazione per perdita ICI immobili cl. D*".

Tale ammontare è confluito in un nuovo unico capitolo comprendente l'entità delle risorse statali complessive ricevute dai comuni nell'anno di *Spettanza* 2010. La riduzione operata alle perdite Ici dall'Ente accertate nel 2009 [*Sp.* 2010], rideterminate da **euro 119.646,27** in **euro 111.019,90**, ne ha pertanto causato riduzione, dall'esercizio 2010 [*Sp.* 2011], "a regime" per **euro 8.626,37**;

Preso atto

- che quella adottata con i comunicati F.L. è, ove applicata, una regola nuova e difforme rispetto a quella contenuta all'articolo 64, legge 388 del 2000, aspetto che la pone in conflitto con la norma gerarchicamente sovraordinata e, quindi, in violazione della legislazione all'epoca vigente;
- che il diritto dei destinatari alla conservazione dei trasferimenti Ici, risulta oggi due volte rafforzato -a) dalla oggettiva e subito emersa illegittimità del comunicato F.L. 1.12.2009 -b) dal giudizio recato nella prima sentenza intervenuta in materia, ove

- nel riconoscere “*pienamente fondate le domande di parte attrice [...]*” il Tribunale adito ha circoscritto in binari definiti i termini della vicenda: nei fatti, ai convenuti è concessa solo la possibilità ricorrendo in appello, di fraporsi al rimborso dei contributi spettanti al ricorrente (c. di Monza) con l’ennesimo intervento dilatorio;
- dell’intento dell’amministrazione statale di non intervenire *discrezionalmente* per la revoca delle incaute disposizioni di diniego anche dopo la netta censura operata dall’A.G.O. di Milano;
 - che, al di là di come si siano potuti delineare livelli di giudizio (quello giudiziale e quello ministeriale) così contrastanti per la materia di specie, in mancanza di una formale opposizione il **comune di CASTEL SAN PIETRO TERME** è esposto al rischio di perdere interamente il diritto *al rimborso*;
 - che è dunque opportuno a tutela degli interessi dell’ente impugnare gli atti emanati dalla Direzione Finanza Locale del ministero dell’Interno, presso le sedi competenti;

RITENUTO pertanto di dover ricorrere ad iniziative finalizzate all’annullamento dei comunicati F.L. 1.12.2009 e 11.2.2009 e di ogni atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale.

RITENUTO altresì nel contempo possibile, acquisiti e sviluppati i profili di merito del gravame, far precorrere l’eventuale trattazione della causa avanti l’A.G.O. da una iniziativa extragiudiziale da cui possa declinarsi il riesame degli atti in contestazione con loro relativo ritiro ad efficacia retroattiva.

PRECISATO che tale procedura ha il pregio per l’Ente di ridurre sensibilmente i costi e accelerare i tempiolutivi della controversia, costituendo in ogni caso completa *memoria* per ulteriori azioni che dovessero rendersi necessarie in costanza dell’efficacia delle determinazioni ministeriali in dissenso

Visto

- l’iter procedimentale, disciplinato da apposita Convenzione, proposto a questo Comune da ANUTEL e da E Progress, allo scopo di pervenire all’annullamento dei comunicati F.L. con i quali è stato immotivatamente modificato il criterio di verifica del calcolo della compensazione e, quindi, relativamente agli esercizi dal 2002 al 2009, al reintegro della quota dei contributi erariali revocati e recuperati nel complesso pari ad **euro 66.160,87**, da cui deriverebbe l’obbligo di commisurare l’ammontare dei trasferimenti statali riconosciuti al **comune di CASTEL SAN PIETRO TERME** a titolo di *Assegnazione da Federalismo Fiscale*, alla perdita Ici effettivamente accertata e certificata nell’anno Spettanza 2010 (euro **119.646,27** e non **111.019,90**), oggi quantificabili in euro **119.646,27 meno 111.019,90 X 3 = euro 25.879,11**, come da documentazione prodotta dal Servizio Tributi, per complessivi **€ 92.039,98**;

Valutato che

- il suddetto iter prevede l'inoltro in via stragiudiziale di *Atto di Diffida* contro il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, in persona del Direttore *pro-tempore* della Direzione Centrale della Finanza Locale (Ufficio Trasferimenti agli Enti Locali), artefice delle incaute disposizioni di diniego e poi, se del caso all'occorrenza, promuovendo medesimo ricorso avanti l'A.G.O. avverso i Dicasteri dell'Interno e MEF;
- nella *Diffida* le già lecite eccezioni indicate nel ricorso promosso dal comune di Monza sono integrate con la disamina di aspetti della controversia omessi nella citata opposizione, condizione che consentirà di valutare con maggiore contezza la difformità degli atti in contestazione.

Per quanto sopra ulteriormente indicato, rilevate

- le condizioni affinché la Direzione della Finanza Locale qualora opportunamente sollecitata possa in via *discrezionale* e nel proprio interesse adottare un procedimento di autotutela interno per il ritiro degli atti in opposizione con annessa sospensione degli effetti;
- che il potere di autotutela è esercitabile anche quando gli atti cui si indirizza siano *sub judice*.

Giudicato

- l'iter predisposto da ANUTEL e da E Progress adatto e conveniente al perseguimento degli interessi dell'amministrazione comunale e, quindi, al conseguente reintegro della quota dei contributi ICI revocati e recuperati per gli anni dal 2002 al 2009 (*cfr.* art.64-l. 388/2000) e sin qui parzialmente assegnati nel triennio 2010/2012 (*cfr.* d.lgs. 23/2011), complessivamente pari ad **euro 92.039,98** [attuale "*valore*" del contenzioso].

Dato atto che

- il costo del servizio a carico dell'Ente è pari ad euro **900** (euro novecento) oltre iva come da Allegato C della Convenzione, da erogarsi a favore della coop E Progress. Di tale e complessiva somma la quota anticipo di euro 200 (euro duecento) è immediatamente esigibile;
- il saldo di euro 700 (euro settecento) dovrà essere corrisposto nel solo caso si realizzi la sospensione dei provvedimenti di diniego o il comune in ogni caso recuperi, anche pro-quota, gli importi decurtatigli, ivi compreso attraverso forme di prelievo fiscale compensative introdotte dal Legislatore rinviando espressamente per gli adempimenti successivi, qualora si verificino tali circostanze, a quanto indicato al punto 5 - Allegato C della Convenzione;

Osservato infine che

- l'esiguità del costo del servizio a carico dei numerosi enti cointeressati alla vicenda e il "promo" della iniziativa che eserciterà presso gli stessi ANUTEL, siano in grado di conferire all'iter in questione le caratteristiche di una "azione collettiva" più incisiva della singola opposizione.

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di aderire formalmente alla Convenzione «reintegro contributi ICI Imm. D», disponendo immediata trasmissione del presente atto e della Scheda Adesione (Allegato B della menzionata Convenzione) all'ANUTEL e alla coop. E Progress, per gli adempimenti di loro competenza;
- di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'*Atto di Diffida* argomento della presente Deliberazione;
- di autorizzare altresì il Sindaco *pro-tempore* a costituirsi in giudizio, qualora necessario, nella prefata vertenza e di munire il legale, che sarà nominato con determina del Responsabile del Servizio Tributi Associato, D.ssa Claudia Dal Monte, della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la difesa degli interessi dell'Ente;
- di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti nascenti dal citato incarico, compresi quelli previsti al punto 6 - Allegato C della Convenzione;
- di dare atto che la relativa spesa di €. 200,00 è prevista alla Missione 1 – Programma 4 – del Bilancio provvisorio 2015.



Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 64 LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388. MINORI INTROITI RELATIVI ALL'ICI SUI FABBRICATI CATEGORIA D. REINTEGRO DEL CONTRIBUTO COMPENSATIVO. PROVVEDIMENTI

Espressione pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e ss.mm. ed ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, _15/01/2015____

IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.

(D.SSA CLAUDIA DALMONTE)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Li, _15/01/2015__

p./ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA CLAUDIA PAPAROZZI

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 26/02/2015

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 26/02/2015

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
